

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Froda chi sposta la sede per non saldare

Rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l'imprenditore che, per sfuggire ai debiti con l'Erario, sposta la sede sociale. È quanto si evince dalla sentenza n. 37657 depositata il 12 settembre 2019 dalla Corte di cassazione. La terza sezione penale ha quindi confermato e reso definitivo il sequestro a carico di un imprenditore che aveva un grande debito con l'amministrazione finanziaria. Aveva però ceduto l'azienda e aumentato il capitale sociale. La prima operazione era apparsa sospetta alla Guardia di finanza che ha quindi sollecitato la misura cautelare con l'accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Inutile il ricorso della difesa al Palazzaccio. Gli Ermellini lo hanno respinto ritenendo interamente confermato l'impianto accusatorio. Sul punto è stato chiarito che il reato di cui all'articolo 11 dlgs n. 74 del 2000 è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi e che tra tali mezzi fraudolenti

vi sono anche le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società. È stato inoltre ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che anche lo spostamento di sede sociale, con tutte le conseguenze che determina anche in punto di giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo, costituendo il risultato finale delle manovre elusive. Infatti, pur integrando la fattispecie ex art. 11 dlgs n. 74 del 2000 un reato di pericolo concreto, il delitto si configura attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio «ex ante» che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.

Debora Alberici
© Riproduzione riservata ■

